CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

PER

GIUSEPPE GRILLI

Questioni in sostegno del ricorso:

I. In tema di ferimento seguito da morte entro i quaranta giorni con la scusante della grave provocazione è applicabile l'art. 567 o invece il 562 del codice penale?

II. Affermato dai Giurati il ferimento seguito da morte con le scusanti della grave provocazione, della concausa, dello eccesso nel fine e delle circostanze attenuanti può la Corte d'Assise applicare la pena di **cinque anni di relegazione?**

ROMA
TIPOGRAFIA SOCIALE
1888.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

PER

GIUSEPPE GRILLI

Questioni in sostegno del ricorso:

I. IN TEMA DI FERIMENTO SEGUITO DA MORTE ENTRO I QUARANTA GIORNI CON LA SCUSANTE DELLA GRAVE PROVOCAZIONE È APPLICABILE L'ART. 567 O INVECE IL 562 DEL CODICE PENALE?

II. AFFERMATO DAI GIURATI IL FERIMENTO SEGUITO DA MORTE CON LE SCUSANTI DELLA GRAVE PROVOCAZIONE, DELLA CONCAUSA, DELLO ECCESSO NEL FINE E DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI PUÒ LA CORTE D'ASSISE APPLICARE LA PENA DI **CINQUE ANNI DI RELEGAZIONE?**

ROMA
TIPOGRAFIA SOCIALE

1888.

AVVERTENZA

Non sollevai all' udienza (Sentenza pag. 5), nè fu sollevata da alcuno, la questione — se trattandosi di ferimento seguito da morte sia da applicarsi la diminuzione di pena stabilita dall'art. 562 del Codice Penale, ovvero l'altra risultante dal combinato disposto dei successivi articoli 567 e 565 dello stesso Codice. — *Bene è vero che lo Illmo Presidente m' invitò a discuterla; ma io — che già sapevo l'opinione della Corte, contraria alla tesi favorevole per l' accusato — mi limitai a chiedere nell' applicazione della pena il minimo di essa: dissi anzi che la pena doveva circoscriversi fra quelle di polizia e tre anni di carcere* maximum. *Venne fuori la Corte e fu letta dallo Illmo Presidente la* **Dissertazione-Sentenza** *alla quale io sento il debito di rispondere — protestando sempre la mia ammirazione — con ricorso motivato, sembrandomi non legale la pena di 5 anni di relegazione per Grilli Giuseppe. — Devo da ultimo avvertire che ho tenuto presente il testo della Sentenza che trovasi in processo e non quello inserito nel* **Lucchini** *Serie 2ª, Dispensa 32ª, correndo fra il primo ed il secondo qualche divario,*

E con ciò ho adempito all' obbligo mio come per me meglio si poteva.

Roma, 19 *gennaio* 1888.

FILIPPO LOPEZ.

CORTE D'ASSISE DI ROMA

Sentenza - Causa Grilli

« Attesochè dalla dichiarazione dei Signori Giurati risulta che l' accusato Grilli Giuseppe è colpevole di avere il 28 dicembre 1886 in Roma irrogato volontariamente un colpo di pala sul capo a Pierini Domenico, che gli produsse tali lesioni per le quali ed insieme per causa sopravvenuta ne seguì la di costui morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi al fatto; con la circostanza che nella intenzione di percuotere soltanto il Pierini Domenico ebbe a cagionargli la morte, sorpassando così l' avuto disegno nelle conseguenze del proprio fatto, senza che avesse potuto facilmente prevederle letali, e che agì nell' impeto dell' ira in seguito a provocazione, la quale seguì con percosse e violenze gravi contro la persona di esso accusato, o con minaccia a mano armata, o con atroci ingiurie avuto riguardo all' indole dei fatti ed alla qualità delle persone provocanti e provocate, e col concorso delle circostanze attenuanti.

» Attesochè il fatto come sopra dai Signori Giurati affermato costituisce il reato di cui nel capoverso dell' articolo 541 Codice Penale che è dalla legge represso con la pena dei lavori forzati a vita, colla diminuzione di uno o di due gradi, diminuzione che la Corte avuto riguardo alle circostanze del fatto, intende fare di un solo grado, sicchè dovrebbe fermarsi al secondo grado dei lavori forzati; dalla quale pena dovendo ancora discendere di uno o di due gradi pel beneficio della preterintenzionalità, e volendo per la natura del fatto discendere di un solo grado deve fermarsi al primo grado dei lavori forzati.

» Attesochè essendo stata ancora dai Signori Giurati affermata la scusa della provocazione, la quale per le ragioni dalle quali fu desunta, è a considerarsi grave, deve anzitutto la Corte risolvere la quistione, sollevatasi alla udienza, se, trattandosi, nella specie di ferimento seguito da morte, sia da applicarsi la diminuzione di pena stabilita dall' art. 562 del Codice Penale, ovvero l' altra risultante dal

combinato disposto dei successivi articoli 567 e 565 dello stesso Codice: al quale riguardo la Corte ha considerato:

» Che dando all' art. 567 del Codice penale il senso, fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, è di evidenza scultoria che esso non possa applicarsi al caso contemplato nell' art. 541 dello stesso Codice.

» Che l' argomento principe di coloro che negano tanta evidenza è questo: l' art. 567 si riferisce alle ferite designate nella sezione seconda del capo primo, del titolo X; ma in questa sezione è compreso l' art. 541, dunque in questo caso si applica la scusa determinata dal detto art. 567.

» Che questo argomento è troppo grammaticale, e punto filologico, per dirlo degno di una sagace e corretta ermeneutica legale: *incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particulae jus praeposita, judicare vel respondere.*

» Che l' art. 567 comincia dallo stabilire che la scusa importi diminuzione di uno a tre gradi di pena, e nell' ultimo inciso aggiunge che *se grave* importi maggiori diminuzioni riferendosi allo art. 565. — Non si può fare al legislatore la ingiuria di credere che, con un semplice inciso dello stesso articolo abbia voluto mutare la qualità della scusa, quindi si deve riconoscere che l' art. 567 contempli scusa *qualitativamente* identica, e costituita dall' impeto dell' ira; *quantitativamente* diversa, cioè distinta per il grado dell' impeto, e della gravità dell' offesa, che l' ha eccitato. Se dunque fosse vero che l' articolo 567 abbia legale referenza all' art. 541, si dovrebbe poterli sempre entrambi applicare; ma così non è, e non può essere; poichè nel caso della prima parte di esso, la diminuzione di uno a tre gradi, non si può altrimenti fare, che partendo dalla pena dei lavori forzati a vita, che è quella dell' omicidio, al quale è agguagliato il ferimento seguito da morte; poichè nessun altra di quelle, comminate nella sezione, è applicabile.

» Ed è a notare che l'articolo 541 *disertis verbis* prescrive che il ferimento seguito da morte debba punirsi non con la pena, ma con le pene comminate per l'omicidio; d'onde è manifesto che il legislatore si riferisca alla tesi, e non alla ipotesi, che egli è costretto a determinare isolata per provvedere a tutti i casi contingibili, cioè, non al ferimento seguito da morte, astrattamente considerato, ma quale è infatti avvenuto, con tutte le circostanze che ne aggravino o ne diminuiscano la responsabilità penale.

« Ora nel caso dell'omicidio colla grave scusa si deve applicare la pena risultante dagli articoli 534 e 562; e non si può fare altrimenti, per il ferimento seguito da morte, agguagliato all'omicidio, e punito *colle pene corrispondenti*; e così deve farsi nel caso del ferimento con scusa non grave, non potendosi applicare l'art. 567, senza ricorrere alla pena dell'omicidio; e non potendosi ammettere che una scusa *qualitativamente* identica abbia applicazione *quantitativamente* diversa, ne consegue che, per la scusa grave, si abbia a fare il medesimo.

« Che, a ribadire questo senso, fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, occorre aggiungere che in quella Sezione seconda, nella quale è compreso l'articolo 541, che contempla il ferimento seguito da morte, è categoricamente stabilito che vi si tratti delle norme di punizione delle ferite, le quali non abbiano il carattere di mancato, o tentato omicidio (art. 537); e però è manifesto che quando l'articolo 547 si riferisce espressamente ai ferimenti contemplati in quella Sezione seconda, non possa affatto comprendervi l'articolo 541, il quale contempla più che il tentativo di omcidio, un reato che è agguagliato all' omicidio consumato; agguagliamento che non consente distinzioni metafisiche, perchè si concreta nella identificazione di due entità penali, e nella repressione medesima; la quale, sarebbe iniqua, se corresse divario fra i due reati!

« Ed è finalmente a notare che volendo applicare, nel caso di ferimento seguito da morte, l'articolo 567, si dovrebbe ammettere che il legislatore abbia compreso in unica misura (art. 565) come punto di partenza per valutare la diminuzione della scusa, i lavori forzati a vita (art. 541 e 534), e la relegazione estinsibile ad anni cinque (articolo 538), o ad anni dieci (art. 539); la qual cosa non solo è assurda, ma è contrario al corretto criterio adottato dal legislatore in casi simili (art. 639, 682).

« Che conviene ora esaminare quale sia il senso dell'articolo 541 fatto palese dalla intenzione del legislatore.

« Egli *soggettivamente* determinò essere reo di omicidio quegli che toglie volontariamente la vita ad alcuno, e non, come suole scorrettamente usarsi, colui che ammenò, con intenzione omicida, colpi, che uccisero qualcuno; *scorrettamente* poichè la volontà è l'ultimo atto interiore che si colleghi coi fatti del mondo esteriore. Non vo-

lendo poi seguire la scorretta definizione dell' omicidio preterintenzionale, definì, nell'art. 541, ma *oggettivamente*, la ferita seguita da morte, agguagliandola all'omicidio; agguagliamento non limitato alla entità giuridica, ma espressamente esteso alla repressione, sì che affermare puramente e semplicemente la tesi dell'omicidio, o quella del ferimento seguito da morte, importi e debba importare sempre il medesimo; d'onde è manifesto che, nell'articolo 541, in tanto si punisca il danno arrecato, in quanto si presuma che sia il danno voluto; altrimenti sarebbe iniqua la legge, che punisce colla stessa pena, chi ha voluto e chi non ha voluto uccidere. Ma nella ipotesi dell'art. 541 è ammessibile la prova contraria, che non lo è in quella dell'art. 522; ed ecco perchè il legislatore vi ha provveduto con l'art. 569.

« Questa prova però è circondata di cautele specialissime per l' indole sua astrusa. Non si tratta più di stabilire il momento psicologico della volontà; ma di quello della *intenzione*, generatrice di essa.

« Che la scuola italica da S. Tommaso in poi, ha ritenuto che la *intenzione* fosse facoltà *intellettiva*, e la *volontà* facoltà *affettiva*, e quindi la sola a ricercare per istabilire la responsabilità dei fatti umani: *praecedit quidem causaliter intentio voluntatem*; poichè ben può darsi che da intenzione buona, o meno malvagia, fosse generata mala, o più malvagia volontà: *qui enim vult furari ut det elemosynam voluntatem malam habet*; *licet intendat finem bonum*; disse l'Aquinate, ed il divino Alighieri soggiunse: *sotto buona intenzion che fe' mal frutto.*

« Il legislatore però non volle avventurarsi alla sola indagine intenzionale arrischiata, per non potersi, come la volontà, arguire da fatti esterni: ma perchè la prova fosse ammessa, volle che fosse provato che l'autore del ferimento non potesse facilmente prevedere le conseguenze del proprio fatto. — E ne è palese la ragione, perchè anche ammesso, che il feritore avesse soltanto intenzione feritrice, dalla facile previsione si deve argomentare che la sua malvagia intenzione, nel momento dell'azione, abbia generato la più malvagia volontà omicida.

« Nè vale il ricorrere all'argomento dell'uso invalso, e che non occorre qualificare, di proporre ai Giurati la questione formulata sul solo alinea dell'art. 569 lacerandone apertamente una parte, dal legislatore imperativamente, e razionalmente voluta; poichè da colpevole errore non può trarsi valevole argomento, che non sia dissolvente.

Che al postutto ripugna al buon senso che nell' identico caso la

scusa, se non è grave, si applichi prendendo a base i lavori forzati a vita; se grave, una pena criminale che non può eccedere i dieci anni di relegazione (articoli 534-538-539-567-565) non comminata per il reato che si scusa; ripugna al buon senso, ed al senso morale che la identica scusa, nel caso dell'omicidio, riduca la pena nei limiti dai sei mesi di carcere a dieci anni di relegazione (articolo 562) ed in quello del ferimento seguito da morte, agguagliato all'omicidio, e punito colle pene corrispondenti la riduca nei limiti da due lire di ammenda al carcere per sei mesi (art. 567, 565, 1° cap.), senza che di questa enormezza possa darsi nemmeno un serio pretesto; ripugna ancora più al buon senso, ed al senso morale, che per etffeto della identica scusa, sia confuso, negli effetti penali, il ferimento seguito da morte, che ha cagionato il massimo danno nella negazione del domma fondamentale della inviolabilità della vita umana, col ferimento portante semplice pericolo di vita ed impedimento per trenta giorni di valersi delle forze fisiche o mentali.

Che per complemento di esegesi mette conto aggiungere che gli articoli 541 e 567 del Cod. Pen. imperante, sono la letterale riproduzione degli articoli 590 e 610 del Codice Penale piemontese del 26 ottobre 1839; e collocati in sezioni portanti identiche epigrafi, e che il Guardasigilli di quel tempo, nella sua lettera del 26 marzo 1839, nel rimettere al Consiglio di Stato la minuta della seconda parte del secondo e terzo libro redatto dalla Commissione legislativa, espressamente ebbe a notare che di ferite, percosse volontarie ed altre simili offese non si trattasse: « quando la morte della persona offesa sia stata la im- « mediata conseguenza dei sofferti mali trattamenti; in questi casi si « applicano *le pene stabilite per gli omicidi volontari*. La ragione di « queste disposizioni non esige dimostrazione.

« Che in ultimo non ignora questa Corte come la questione di cui si tratta sia stata variamente decisa dalla giurisprudenza, e dalla stessa nostra Corte regolatrice; ma tra le opposte sentenze, essa crede doversi attenere a quelle che meglio rispondono ai principi della scienza, ed alle ispirazioni della propria coscienza, i quali hanno avuto più autorevole diuturna e costante applicazione, e che ebbero il suggello in una recentissima sentenza del nostro supremo Collegio (Cassazione Roma, 11 agosto 1887. — Ric. Suzzi.

« Attesochè dovendo adunque per le cose discorse la Corte applicare nella specie per la scusante della grave provocazione la diminuzione

di pena stabilita nell'art. 562 per la disposizione del quale la pena del primo grado dei lavori forzati della quale sopra si è parlato, dovrebbe convertirsi in quella della relegazione non maggiore di anni 10 o tramutarsi in quella del carcere non minore di mesi sei, e la Corte avuto riguardo a tutte le circostanze obiettive e subiettive del fatto intende attenersi alla pena della relegazione applicandola nel terzo grado.

« Attesocchè dovendo in ultimo la Corte da questa ultima pena di scendere ancora di un grado pel benefizio delle circostanze attenuanti, deve fermarsi al secondo grado della pena stessa che intende applicare nel minimo.

« Attesochè il condannato deve sottostare alle spese del giudizio e indennizzare le parti danneggiate.

« *Per siffatte considerazioni*

« Visti gli articoli 541 alinea, 534, 562, 569, 684, 55, 66 e 72 del Codice Penale e gli articoli 568 e 569 del Cod. Proc. Penale.

« **La Corte**

« Condanna Grilli Giuseppe fu Antonio di anni 22 alla pena della relegazione per anni 5.

« 13 settembre 1887. »

I.

La Sentenza, essendosi proposta la questione — *se trattandosi, nella specie, di ferimento seguito da morte, sia da applicarsi la diminuzione di pena stabilita dall'art. 562 del Codice Penale, ovvero l'altra risultante dal combinato disposto dei successivi articoli 567 e 565 dello stesso Codice,* — afferma che, dando all'articolo 567 del Codice il senso fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, è di evidenza scultoria che esso non possa applicarsi al caso contemplato nell'articolo 541 dello stesso Codice.

L'affermazione è recisa: trattasi di *evidenza* nientedimeno che *scultoria* e parrebbe che in una sentenza, la quale ha l'aria di una dissertazione, all'affermazione dovesse tener dietro senz'altro una dimostrazione dotata di forza veramente irresistibile. Ma pur troppo bisogna affrettarsi a riconoscere che, in questo caso, la evidenza non è che una opinione.

Noi non sappiamo infatti che cosa vogliasi dire con le parole: *argomento troppo grammaticale e punto filologico*; ma a noi pare che sia un argomento veramente principe quello di coloro che negano tanta evidenza, e che è riassunto in questi termini dalla stessa sentenza: — *l'art. 567 si riferisce alle ferite designate nella Sezione II del Capo I del Titolo X; ma in questa Sezione è compreso l'art 541; dunque nel caso si applica la scusa determinata dal detto art 567.* — Infatti, a tale argomento non si potrà negare almeno il merito di un assoluto ossequio alla regola imposta dal Legislatore, il quale ha procla-

mato che nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse. Se il testo dell'art. 567 è in tal guisa redatto da non far sorgere nemmeno la più remota ambiguità per la veramente scultoria esattezza delle parole adoperate, pare davvero *incivile* lo sforzarle a dire quello che non dicono e non possono dire e, se ci fosse lecito far uso di una frase troppo soventi profusa nella sentenza, diremmo che *non è corretto* lo studio che si ponga a volgere un testo di legge penale a significazione ostile all'accusato, per via di una interpretazione repugnante al senso preciso delle sue parole, non meno che, come vedremo, alla mente del Legislatore.

C'è pur troppo, è vero, qualche raro seguace di quella scuola che fa della giustizia una dea sitibonda di sangue e di vendetta e crede che la gravità e magari la ferocia della natura e della misura della pena sia un mezzo di governo nel seno della umana convivenza; ma a questa scuola oramai non appartiene che qualche ritardatario sperdutosi in mezzo alle avvenute conquiste del civile progresso. Oggi che la libertà del cittadino ha acquistato tutto il suo valore, quel valore immenso che prima non aveva, la società progredita, più col semplice fatto della irrogazione della pena che con la feroce severità della medesima, raggiunge gli alti suoi fini. E la nuova scuola, trionfante delle barbare e talora inique istituzioni antiche e rinnegante i vecchi criterii di disumano rigore, trova nella pratica un assentimento, che da solo varrebbe a dimostrarne la giustizia e l'alto senno.

Nel fondo dell'umana coscienza, singola e collettiva, c'è una voce che nessuna volontà fa tacere; essa dice che il delitto merita pena. Coeva pertanto al delitto è l'idea della pena e chi delinque attende una punizione.

Or è un fatto costante, incontrastabile, che tutti quelli i quali subiscono una pena, se equa e razionale, si rassegnano; sapendo di aver ricevuto nè più nè meno di quanto meritavano, laddove colui che, meritando, per es. cinque anni, ne fa dieci,

dallo stesso fondo della sua coscienza sente sollevarsi un impeto di reazione, che non s'ammorza e che, molte volte, se non sempre, rende frustraneo uno de' precipui fini della pena stessa, l'emenda del condannato.

Or a noi pare che la sentenza impugnata altro non riveli che uno sforzo tendente a legittimare una severità fuori posto, non voluta in alcun modo dal legislatore, il quale, tra parentesi, dee presumersi che ne sappia molto dippiù di qualunque giudice e di qualunque Corte d'Assise per esporsi alle censure delle quali possa essere gratificato da chi, contro la chiara parola del testo, pretenda di sostener tesi di evidenza scultoria.

Ma se son chiare le parole dell'art. 567 là dove è detto che per *le ferite o percosse volontarie designate nella sezione II del capo 1 del titolo X, se commesse nell' impeto dell' ira in seguito di provocazione grave, avranno luogo le stesse diminuzioni di pena indicate nell' art. 565*, — non è men chiara la intenzione del Legislatore nella questione che ci occupa.

Dice la sentenza: — « L'art. 567 comincia dallo stabilire che la scusa (della provocazione) importi diminuzione di uno a tre gradi di pena; e nell'ultimo inciso aggiunge che, *se grave*, importi maggiori diminuzioni, riferendosi all'articolo 565. Or non si può fare al Legislatore — essa prosegue — l' ingiuria di credere che, *con un semplice inciso* dello stesso articolo, abbia voluto *mutare la* **qualita** *della scusa*, e quindi si deve riconoscere che l'articolo 567 contempli *scusa qualitativamente identica* e costituita dall' impeto dell' ira; *quantitativamente diversa*, cioè distinta per il grado dell' impeto e della gravità dell' offesa, che l' ha eccitata. Se dunque fosse vero che l'articolo 567 abbia legale referenza all'art. 541, *si dovrebbe poterli sempre entrambi applicare*; ma così non è e non può essere, poichè, nel caso della prima parte di esso, la diminuzione di uno a tre gradi non si può altrimenti fare, che partendo dalla pena dei lavori forzati a vita, che è quella dell'omicidio, al quale è agguagliato il ferimento seguito da morte; poichè nessun' altra di quelle comminate nella Sezione è applicabile. »

Or noi confessiamo la nostra inettitudine a comprendere un simile ragionamento, forse troppo astruso per la nostra scarsa intelligenza. A noi pare, ed è parso sempre così, che il Legislatore — il quale, lo ripetiamo, ne sa più di tutti — abbia voluto dire ed abbia detto: — Per un ordine di ragioni, che sfuggono alla competenza di voi giudici, io penso di uguagliare *agli effetti della pena* l'omicidio alle ferite che han prodotto la morte entro i quaranta giorni, immediatamente successivi alla loro irrogazione. In mancanza di prova della intenzione omicida in chi le irrogò, io mi arresto di fronte al fatto della morte, che fu lo effetto di quelle ferite. Se da ferite irrogate *con intenzione di uccidere* non derivò la morte immediata del ferito, ma questa avvenne entro i quaranta giorni immediatamente successivi, non cessa di aversi un vero e proprio omicidio. Or in due fatti aventi un risultato medesimo — la morte del ferito — io trovo che per uno esiste la prova della volontà omicida in persona dello agente, per l'altro la prova di questa volontà manca ed è evidente che pel primo io non possa non ritenere l' omicidio, epperò mi affretto a qualificarlo tale; per l'altro ci sono tutte le apparenze dell'omicidio, ma l'elemento intenzionale dell'agente non è chiaro ed io non posso affermare che egli debba rispondere di omicidio allo stesso modo che l'autore dell'altro. — Però in presenza di un fatto identico — la morte — nell'uno come nell'altro caso, se non posso chiamare con un medesimo nome entrambi gli agenti, ben posso ritenerli meritevoli di uguale punizione. Colui che ha ferito in modo da produrre la morte, dato anche che non abbia preveduto, poteva ben prevedere le conseguenze letali del fatto suo volontario: se non le ha prevedute *imputet sibi*: si tratta alla fin fine di aver tolto la vita ad un uomo! D'altronde, la porta ad ogni sua giustificazione è aperta: provi egli che, nella intenzione di ferire semplicemente o di percuotere, commise un reato, che sorpassò nelle sue conseguenze l'avuto disegno, e che egli non ha potuto *facilmente* prevedere le conseguenze del proprio fatto e la pena gli sarà diminuita. Ma sino a quando egli non abbia fatto questa prova, io,

di fronte alla morte di un uomo per opera sua avvenuta, mi accontento, per giudicarlo e punirlo, del fatto materiale della morte prodotta e della presunzione, che sta contro di lui: egli poteva *facilmente* prevedere le conseguenze del fatto proprio. Se non le ha prevedute, la colpa è tutta sua. —

Si può forse impugnare la giustizia di un simile ragionamento ? Il Legislatore pregiudica forse gl' interessi di qualcuno ragionando in tal modo ? Evidentemente no ; e in tal caso il pareggiamento da lui fatto, ai soli effetti della pena, nell' articolo 541, del ferimento seguito da morte all' omicidio, non ha nulla di strano. Quindi per l' omicidio come pel ferimento seguito da morte entro i quaranta giorni, il punto di partenza essendo quello della pena dei lavori forzati a vita, la diminuzione di uno a tre gradi in caso di provocazione semplice doveva essere ed è stata sancita per l'uno come per l'altro reato.

Ma il fatto di un ferimento seguito da morte in seguito a semplice provocazione non è paragonabile per la sua gravità a quello avvenuto nel furore dell'ira divampata al seguito di grave provocazione ricevuta. In chi, atrocemente provocato reagisce e bagna la sua mano nel sangue dell' ingiusto provocatore, c' è sempre e davvero qualche cosa che molto s'avvicina all'eccesso, per lo meno, della legittima difesa, la quale è sacra. Non si può negare che l'ira divampa in ragione della ingiuria ricevuta e che se questa è grave, la grave e violenta ira che suscita, ottenebra, in ragione diretta della sua gravezza, la mente di chi ne è investito. Ora, in tale stato di animo grandemente irritato, gli atti che si compiono hanno una imputabilità politica, la quale è in ragione inversa della provocazione che li determinò e, quando si dice ***imputabilità*** si dice ***somma degli elementi morali***, costituenti il dolo, che è condizione ***sine qua non*** del reato. E qui l'alta mente del Legislatore si palesa pari a sè stessa. Il ferimento seguito da morte avvenuto nell'impeto dell'ira in seguito di ***grave*** provocazione è indubitatamente dal punto di vista giuridico, un fatto non grave avvenuto in tali circostanze d'animo da parte dello agente da non poterglisi chiedere strettissimo

conto di ogni singolo suo atto: egli non aveva l' assoluta padronanza di sè: tutta l'anima sua era nel momento dell'azione come sospinta da una forza interna. Come si fa a domandargli perchè non si è fermato al tale o al tal altro punto? Come si fa a domandargli se, in quella esasperazione suprema dell'ira, che acceca gli occhi del corpo e quelli della mente, abbia preveduto o potuto prevedere *facilmente* le conseguenze letali del colpo o de' colpi che ha irrogato? Or se siasi constatato — e questa è la ipotesi che ne occupa — che egli nell' atto di respingere la ingiusta, atroce provocazione, non ebbe intenzione di uccidere, ma bensì quella solamente di ferire, e se, avuto riguardo allo stato dell'animo suo nel momento dell'azione, ogni uomo savio e giusto non può ritenere che in tal momento egli fosse capace di fare una previsione anche facile delle conseguenze, che poi derivarono dalle ferite prodotte – è chiaro che il Legislatore di tutto questo dee tener conto e che sarebbe davvero fargli ingiuria il credere che non abbia saputo o voluto tenerne conto. Ond' è ch' Egli ha detto con parole che non ammettono equivoco: — Sino a che si tratti di una provocazione *lieve*, la diminuzione di pena avrà luogo ne' limiti di uno a tre gradi dal punto di partenza de' lavori forzati a vita, pena comune all'omicidio e al ferimento seguito da morte; ma, a questo punto, l'uguaglianza della pena pe' due reati voglio che si arresti: altri coefficienti di giudizio si presentano, che vanno tenuti in debito conto. Se nel caso di ferimento seguito da morte ho potuto, sulla presunzione che l'agente dovesse e potesse facilmente prevedere le conseguenze letali del fatto suo, applicare la pena stessa dell'omicidio e se tale uguagliamento dei due reati, per gli effetti della pena, ho potuto mantenere anche nel caso di una leggera perturbazione di animo causata da lieve provocazione; quando il ferimento di cui nell' art. 541 fu commesso nell' impeto dell' ira in seguito di grave provocazione — quella presunzione, che non ha più, per le diverse condizioni di fatto, una base seria, non è possibile o per lo meno non basta più per legittimare un rigore corrispondente a quello giustamente

sancito pel caso di omicidio, e nella valutazione della grave scusa che mi prendo cura di ben definire, perchè non se ne abusi, voglio che si seguano criterii più conformi alla natura delle cose. — Insomma, il Legislatore non può fare *de albo nigrum*, non può ribellarsi alla natura delle cose che sempre risorge ; ed appunto nella natura delle cose sta la radicale differenza che intercede tra l'omicidio e il ferimento seguito da morte. Si potrà per un momento misconoscerla, ma la differenza tra la *volontà di uccidere*, che è condizione essenziale dell'omicidio, e la *volontà di ferire* che è propria del reato di ferimento, nessun legislatore, nessuna legge umana potrà distruggere o velare giammai: essa s' impone da sè alla coscienza di tutti.

Quando adunque il legislatore nell'articolo 567 ha detto: — *Le ferite o percosse volontarie designate nella Seziono II di questo capo (I del Titolo X) se sono state fatte nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione, sono punite colla diminuzione di uno a tre gradi della pena in cui sarebbero incorsi colpevoli se non vi concorresse tale circostanza ; e se la provocazione è* **grave** *avranno luogo le stesse diminuzioni di pena indicate nell'art.* 565 — egli non ha fatto che rendere omaggio alla natura stessa delle cose e nessuno ha mai sognato di dire — come suppone la sentenza — che egli abbia voluto — nientedimeno che con un semplice inciso — *mutare la qualità della scusa*. Egli invece ha detto, e — *ita lex scripta est* — che nel caso di ferimento la scusa della provocazione non produce sempre le stesse diminuzioni di pena che nel caso di omicidio, o — in altri termini — che la diminuzione nell' un caso e nell'altro sarà identica sino a che si tratti di provocazione semplice o leggiera che dir si voglia, ma sarà invece diversa quando trattisi di provocazione grave. Or che abbia detto ciò in un semplice inciso è la medesima cosa che se l' avesse detto in un articolo separato e magari scritto apposta per rispettare le suscettività della sentenza — l' essenziale è che, quel che si volle dire s' è detto, e s' è detto chiarissimamente.

E si noti che non è solo in questo caso che il Legislatore

ha mostrato di voler fare una valutazione speciale della provocazione *grave* in ordine agli effetti che è chiamata a produrre. Dall'articolo 568 risulta che Egli non tiene alcun conto in taluni casi della provocazione leggiera, ma quando, ne' medesimi casi, trattasi di provocazione grave, pur volendo far atto di rigore, non arriva a negare ogni efficacia scusante alla provocazione grave, solo bensì ne limita gli effetti alla diminuzione di un solo grado della pena. Facendo altrimenti egli avrebbe infatti negato la natura umana, che non sa e non può resistere impassibile a certe provocazioni, da qualunque parte vengano.

Insomma, la mente del Legislatore è per ogni verso chiara ed aperta così da non ammettere sofisticazione. — Nella Sezione V dello stesso Cap. I, la quale ha per rubrica — *Della diminuzione di pena in certi casi di omicidio o di violenze personali*, — le varie disposizioni sono collocate in un ordine ammirabile. Egli si occupa infatti innanzi tutto della diminuzione di pena in alcuni casi di omicidio e formula quattro articoli speciali — 561, 562, 563 e 564 — ne' quali contempla le varie possibili diminuzioni di pena; poi passa ad occuparsi delle diminuzioni di pena determinate dalle medesime cagioni ne' casi di ferimento e formula altri quattro articoli — 565, 566, 567 e 569. Mentre ne' primi quattro non si parla d'altro che di *omicidio*, negli altri quattro non si parla che di ferite o percosse riferendosi per la specificazione delle varie ferite o percosse contemplate, sempre ed esclusivamente alla Sezione II del Capo I, come si legge nei due articoli 566 e 567 e senza fare alcuna eccezione; con questo di notevole che, mentre pe' varii casi di diminuzione di pena in tema di omicidio, stabilisce ne' quattro articoli relativi diverse pene e di diverso genere, — pe' varii casi di diminuzione di pena in tema di ferite o percosse adopera una sola misura, quella indicata nell'articolo 569. E va anche osservato per la nota regola *ubi voluit dixit*, che siccome con un articolo speciale, 568, riferendosi indistintamente pe' reati di omicidio e di ferimento a tutte le diminuzioni di pena indicati nei precedenti ar-

ticoli della stessa Sezione, fa delle eccezioni pe' casi di parricidio e di ferite o percosse o simili offese contro le persone indicate nell'articolo 523. — Se il Legislatore avesse voluto eccettuare dalla regola chiaramente dettata nell'articolo 567 il caso del ferimento seguito da morte entro i quaranta giorni successivi, contemplato nell'art. 541, avrebbe dovuto espressamente dirlo, come ognuno comprende.

Ma la sentenza prosegue: — *in quella Sezione II, nella quale è compreso l' art. 541, che contempla il ferimento seguito da morte, è categoricamente stabilito che vi si tratti delle norme di punizione delle ferite, le quali non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio* (art. 537); *e però è manifesto che quando l' art. 567 si riferisce espressamente ai ferimenti contemplati in quella Sezione seconda, non possa affatto comprendervi l'art. 541 il quale contempla più, che il* **tentativo di omicidio**, *un reato che è agguagliato all' omicidio consumato, agguagliamento che non consente distinzioni metafisiche, perche si concreta nella identificazione di due entità penali, e nella repressione medesima, la quale sarebbe iniqua, se corresse divario fra i due reati.*

Or noi confessiamo anche quì la nostra incapacità a comprendere un simigliante ragionamento se non rilevando l' avversione della sentenza per le distinzioni *metafisiche.* Il divario tra l' omicidio e il ferimento seguito da morte è qualche cosa anche dippiù che una distinzione puramente metafisica. Ogni reato, oltrechè dello elemento materiale, non si compone forse di un elemento morale imprescindibile, che è il dolo dello agente? Ed ogni reato non ha esso un dolo specifico, che concorre a caratterizzarlo? Il nudo fatto materiale scompagnato dal dolo non costituisce reato: il fatto puro e semplice della uccisione di un uomo non è reato, tanto è vero che il pazzo, che uccide non commette reato — art. 94 del Codice Penale. Se, perchè sussista il reato, è dunque *conditio sine qua non* il concorso del dolo nello agente; se — ciò che nessuno nega — ogni reato oltre al dolo generico ha un dolo tutto suo proprio, un dolo specifico, che gli dà l' essere e lo caratterizza, — come si può, senza fare

onta ai più elementari e certi principii del diritto penale, confondere un dolo con un altro, o anche prescindere dalla constatazione del medesimo e come si può con tutta disinvoltura rilegare le questioni di dolo tra le sottigliezze e le distinzioni metafisiche? Lasciando stare in pace la scuola italica e il relativo S. Tommaso, e il divino Alighieri, male a proposito nella sentenza ricordati, di fronte alla logica, al senso comune, alla morale, il dolo di chi uccide è identico forse a quello di chi semplicemente ferisce e vuol semplicemente ferire? E se non è identico, se la sola asserzione di tale identità a tutti ripugna, perchè mai si vuole — e quì davvero è il caso di dirlo — per chè mai si vuol fare al legislatore, che più di noi tutti è sapiente, l'ingiuria di attribuirgli, come da lui voluta, una identità impossibile? E si noti che il Legislatore non poteva rivelare la sua mente con maggior chiarezza di dettato.

La Sezione II sopracitata ha per rubrica: — *Delle ferite, percosse o simili offese volontarie contro le persone.* Essa è collocata immediatamente dopo la Sezione I, la quale alla sua volta ha per rubrica: — *Degli omicidi volontari.* È evidente pertanto che, per la giacitura stessa e per lo aggruppamento delle varie disposizioni sotto rubriche diverse, che le due Sezioni non hanno nulla di comune, e, se l'agguagliamento preteso dalla sentenza non fosse che ai soli fini della pena, l'art. 541 avrebbe la sua sede nella prima piuttosto che nella seconda Sezione, e nella prima Sezione avrebbero sede altresì le disposizioni contenute nell'articolo 542 e nella seconda parte dell'articolo 552. Invece, che cosa si vede? Si vede che il Legislatore — quasi la intestazione della Sezione non fosse chiara abbastanza — si affretta nel primo articolo della medesima a dichiarare che — articolo 537 — *le ferite, le percosse od altre simili offese volontarie contro le persone sono punite con le norme seguenti,* **semprechè non abbiano il carattere di mancato o tentato omicidio.**

Dunque non è vero che il ferimento seguito da morte sia agguagliato all'omicidio, oltrechè per la pena, anche per la sua essenza e pel suo carattere: il Legislatore non misconosce mai

il carattere specifico de' singoli reati, che ha il suo fondamento nella natura delle cose, da lui non creata nè per suo volere alterabile; ed è invece un metodo nuovo di ragionare quello di chi, impuntatosi nella idea della identità, e non potendo negare che l'art. 541 è collocato precisamente in questa famosa sezione seconda, dice che c'è, ma viceversa poi non c'è; che c'è, ma come se non ci fosse. (« È *manifesto* — sono parole della « sentenza — *che quando l'art. 567 si riferisce espressamente ai « ferimenti contenplati in quella seconda Sezione non possa af- « fatto comprendervi l'art 541, il quale contempla* **più che il ten- « tativo di omicidio,** *un reato che è agguagliato all' omicidio consu- « mato.*») — Nel tentativo di omicidio, come nel mancato omicidio, c'è un reato incompiuto nella sua esecuzione, il quale ha come elemento costitutivo la *volontà di uccidere*; nel ferimento, reato perfetto, c'è la *volontà di ferire*, che ne costituisce il *dolo specifico.* Or quando si dice: — *volontà di uccidere* più *fatto materiale* (uccisione) uguale a *volonta di ferire* più *fatto materiale* (uccisione) — si ha una equazione, che nessuna aritmetica consente.

Ma, se è vero che le leggi penali non ammettono interpretazione estensiva, dal confronto degli articoli 541, 542 e 552 tra loro sorge un argomento irresistibile contro *la tesi della identita* assunta dalla sentenza. Trattasi di parecchi casi di ferite *agguagliate dall' omicidio* — sono le parole testuali della legge — *ma* — e sono anch' esse parole testuali — secondo i varii casi, *la pena sarà diminuita di uno, di due o di tre gradi.* Or che si vuole dippiù per dimostrare che l'agguagliamento ha luogo solo per gli effetti della pena? E quì mette conto di rilevare l'equivoco racchiuso nelle parole della sentenza là ove dice che l'art. 541 *apertis verbis* prescrive che il ferimento seguito da morte debba punirsi non con *la pena*, ma con *le pene* comminate per l'omicidio. Infatti di *pene* e non di *pena* si doveva parlare, il plurale e non il singolare doveva dal Legislatore adoperarsi, perchè l'omicidio è punito, secondo che è qualificato o no, con *pene diverse* e queste *pene diverse* il Legislatore

ha voluto che fossero il punto di partenza ne' singoli casi contingibili per la commisurazione di quella o di quelle applicabili dopo la constatazione di tutte le circostanze, che accompagnarono il fatto costitutivo della imputazione. Quale sarebbe stato altrimenti il punto di partenza nella discesa della pena applicabile ai singoli fatti?

E quì la sentenza, che annunziò la sua tesi essere di ***scultoria evidenza***, ricorre ad un altro ordine di considerazioni; « Volendo applicare — essa dice — nel caso di ferimento se-
« guito da morte l'art. 567, si dovrebbe ammettere che il Le-
« gislatore abbia compreso in unica misura (art. 565), come
« punto di partenza per determinare la scusa, i lavori forzati
« a vita (art. 541 e 554) e la relegazione estensibile ad anni
« cinque (art. 538) o ad anni dieci (art. 539); la qual cosa non
« solo è assurda, ma è contraria al corretto criterio adottato
« dal Legislatore in casi simili (art. 639 e 682) ». E più sotto soggiunge: « Ripugna al buon senso che, nell'identico caso,
« la scusa, se non è grave, si applichi prendendo a base i lavori
« a vita; se grave, una pena criminale, che non può eccedere
« i dieci anni di relegazione (articoli 534, 538, 539, 567 e 565)
« comminata per il reato che si scusa; ripugna al buon senso
« ed al senso morale che la identica scusa, nel caso del-
« l'omicidio, riduca la pena nei limiti di sei mesi di carcere a
« dieci anni di relegazione (art. 562), ed in quello di ferimento
« seguito da morte, agguagliato all'omicidio, e punibile con le
« pene corrispondenti, la riduca ne' limiti da ***due lire di am-***
« ***menda*** (sic) al carcere estensibile a sei mesi (art. 567 e 565
« 1° capo) senza che di questa enormezza possa darsi un serio
« pretesto; ripugna ancor più al buon senso ed al senso morale
« che per effetto della identica scusa, sia confuso negli effetti
« penali, il ferimento seguito da morte che ha cagionato il mas-
« simo danno, nella negazione del domma fondamentale della
« inviolabilità della vita umana, col ferimento portante sem-
« plice pericolo di vita ed impedimento per trenta giorni di va-
« lersi delle forze fisiche o mentali ».

Ma a questa maniera di ragionare della sentenza si potrebbe pregiudizialmente obbiettare che, dato pure che tante enormezze siano sussistenti e non piuttosto lo effetto ottico di un' enfasi fuori posto, la questione non cambia, perchè la questione non istà quì. Trattasi forse di provare che il Legislatore non ha avuto la mano felice nella commisurazione delle varie specie di responsabilità e nella comminazione delle varie pene secondo le varie ipotesi di reato previsto? E, quando pure il Legislatore non abbia troppo rispettato le leggi di proporzione, quando abbia avuto una bilancia imperfetta ed abbia pesato male, questo asserto errore di pesatura, che cosa ha a che fare con la questione nostra? Qui oramai si tratta non di altro che di addurre almeno un solo argomento grave, sia pure di mera apparenza, e in verità la sentenza non ne adduce veruno e non ne può addurre; perchè è vano ogni tentativo di dar l'assalto all' impossibile, e si urta il senso comune, quando si vuole, oltrechè agli effetti della pena uguagliare due reati di diversa natura, l' omicidio e il ferimento seguito da morte, caratterizzati da due volontà diverse, che rappresentano due procresi criminose sostanzialmente diverse. D' altronde, si potrebbe soggiungere, i magistrati sono chiamati ad applicare, non a censurare o correggere le leggi: quando fanno le loro sentenze devono occuparsi *de lege condita*, non già *de lege condenda*, anche perchè una sentenza non è una dissertazione scientifica. Ad ogni modo, ci piace in proposito di rimetterci a quanto con molto acume osserva l'egregio avvocato Bianchedi in un suo stupendo articolo. (1).

Egli scrive: « Non si dica, come annunciarono gli oppositori delle nostre idee, che il principio provocherebbe l'effetto
« deforme di vedere un ferimento produttivo di malattia per
« sei giorni punibile sino a due anni di carcere, mentre un ferimento, che produca la morte sarebbe al massimo punibile
« con sei mesi di carcere: sarebbe davvero illogico lo effetto,

(1) V. *Rivista Giuridica*, 31 Agosto 1887, n. 16.

« se non fosse alquanto inesatta la obbiezione, e i termini di « confronto poco corretti. Si lascia di considerare che la mo- « dificazione della penalità deriva appunto dalle circostanze in- « trinseche ed estrinseche, che quella modificazione determi- « nano: sta bene che le ferite del 543, che vanno da sei giorni « sino a trenta di malattia, possano portare ad una pena di due « anni di carcere, come quelle del 544, che cagionino malattia « per un periodo non minore di trentun giorni, possono portare « ad una pena massima di cinque anni, e sotto questo aspetto « naturale non va dimenticato che anche quelle del 541 possono « produrre la pena dei lavori forzati a vita.

« Prendendo le disposizioni di legge tali quali le dettò il « Legislatore nella loro nudità ed estranee a qualunque circo- « stanza modificativa, le conseguenze a cui si potrebbe arrivare « sarebbero appunto quelle, che abbiamo accennate; ma è però « d' altronde vero e indiscutibile che, allorquando concorra una « scusa come quella della provocazione grave, non è più pos- « sibile che la pena per le ferite del 543 *giunga al massimo di « due anni di carcere ;* mentre anche questo articolo è della « sezione seconda e il ferimento per la circostanza modificativa « della grave provocazione, subisce nella pena *una limitazione « massima prescrittiva di tre mesi di carcere o anche di cinque « giorni di arresti o cinquanta lire di ammenda.*

« E si noti che anche le ferite del 544, di fronte alla gra- « vità della provocazione, sono trattate con la stessa misura; « si potrebbe dunque dire contro gli avversarii che il 567 pro- « duce lo sconcio legale di avere ferite di sei giorni di malattia « e ferite anche di un anno, trattate con uguale misure di pena.

« Laonde la circostanza intrinseca al fatto della grave scusa « riconosciuta, modifica per coerenza anche la penalità delle « ferite del 541, come modifica e restringe sensibilmente quella « di tutte le altre ferite, che abbiano avuto le gravi conse- « guenze della lunga malattia non minore di trenta giorni, « concorrente col pericolo della vita, della debilitazione perma- « nente o della permanente deturpazione o della insanabilità

« certa e probabile o dell'aborto procurato. Sono tutte figure
« di reato che appartengono alla sezione speciale privilegiata
« dall'art. 567, per le quali, *all'infuori delle ferite che ricor-*
« *dammo costituire la eccezione del 568*, il Legislatore, abbrac-
« ciando in massa crimini e delitti si è riportato alle norme
« del 565, che per i crimini e pe' delitti ha disposizioni penali
« diverse, tenendo principalmente conto della volontà dello
« agente e della quantità politica del reato, potenti modifica-
« trici della penalità.

« Si può aggiungere a corredo che non sembra che il Le-
« gislatore sia incorso in tale difformità censurata di principio,
« e che anzi dall'avere trattati alla stessa stregua tutti i reati
« della seconda sezione, bene inteso di fronte alla gravità della
« provocazione, si ha una presunzione che egli non abbia vo-
« luto sottrarre il reato del 541 ai beneficii dettati nel 567 per
« tutti gli altri reati, che ne' limiti della Sezione lo seguono o
« lo precedono. — Quale meraviglia pertanto che il Legislatore
« abbia voluto trattare *colla stessa misura di penalità* le ferite,
« che hanno cagionato malattia per trenta o più giorni e in-
« sieme il pericolo della vita e le ferite, che hanno prodotta la
« morte entro i quaranta giorni, quando si vede che egli ha
« voluto trattare *colla stessa misura di pena* una ferita, che
« rechi la permanente debilitazione di un dito e quella, che ha
« cagionato invece la perdita della intera mano, una ferita, che
« abbia semplicemente indebolita la facoltà visiva di un occhio
« e quella, che invece ha portato addirittura la perdita di tutti
« e due gli occhi, una ferita, che abbia cagionato la caduta di
« un dente e quella, che ha recato invece l'effetto più grave
« di una malattia fisica certamente insanabile? Prova eviden-
« tissima questa che il Legislatore, nel concorso di una grave
« provocazione, ha avuto di mira solo il grado del dolo, *tra-*
« *scurando l'effetto conseguente al reato*; e quella parificazione,
« che ha posta fra indebolimento del dito e perdita della mano,
« fra debilitazione dell'occhio e perdita di tutti e due gli occhi,
« fra la caduta di un dente e una malattia certo insanabile,

« lascia credere che, fedele a questo *adottato sistema di parifi-*
« *cazione*, abbia voluto, di fronte alla provocazione grave, uguale
« misura tra l'effetto di morte e la malattia per trenta o più
« giorni insieme al pericolo della vita, che non è che pericolo
« di morte. La stessa distanza, la medesima misura di quantità
« politica che sta tra la ferita del dito e la ferita che reca la
« perdita della mano o del piede, *ci sembra corra proporzionale*
« negl' intenti del Legislatore tra il pericolo della vita con la
« malattia di trenta giorni e la morte effettiva ».

Si potrebbe aggiungere che il crimine di *evirazione*, contemplato nell'articolo 552 della famosa Sezione II è punibile con venti anni di lavori forzati; se commesso nell'impeto dell'ira in seguito di grave provocazione, è punibile anch'esso con la pena del 564, e così pure quelli contemplati nella seconda parte dell'art. 541 e nell'articolo 542, tra i quali e i piccoli crimini degli articoli 538 e 539 la differenza della pena è enorme. O forse può dire qualcuno che anche gli articoli 541 seconda parte, 542 e 552 non debbano considerarsi come facienti parte della Sezione II del Cap. I del Titolo X, e debbono essere sottratti al mite precetto dell'articolo 567? Tanto varrebbe sopprimere addirittura tutta questa Sezione e questo benedetto articolo 567!

Certo il Codice Penale vigente non è un tipo di perfezione, tanto è vero che i giorni della sua vita sono oramai contati, mercè l'impulso vigoroso che lo insigne Zanardelli ha dato alla compilazione del Codice nuovo, che tutto fa credere debba essere un solenne monumento dalla sapienza giuridica italiana; ma ciò non vuol dire che l'attuale sia così gravido di spropositi sino al punto di rinnegare i più certi principii della scienza. Basta ad ogni modo che esso rispetti — come le rispetta, perchè vanno rispettate — quelle *distinzioni metafisiche*, che non consentono l'affermazione di una perfetta identità tra due reati aventi un dolo specifico essenzialmente diverso l'uno dall'altro. Che se può lamentarsi qualche sproporzione più apparente forse che reale, da parte sua, nella proporzionalità delle pene appli-

cabili ai singoli reati, è forza ammettere altresì che, per la natura stessa delle cose, taluna fiata la bilancia dell'orafo si tramuta nelle mani stesse del Legislatore in una espressione retorica.

II.

Ma, quando dallo svolgimento della tesi di così detta evidenza scultoria, la Corte scende alla commisurazione ed applicazione della pena al fatto, di cui Giuseppe Grilli, ricorrente, è stato ritenuto colpevole dal verdetto dei giurati, il suo domma della perfetta uguaglianza del ferimento seguito da morte con l'omicidio la sospinge ad una conseguenza affatto impossibile, e in un punto, la pone in contraddizione con sè medesima.

Ecco il suo ragionamento:

« Il fatto dai giurati affermato costituisce il reato, di cui
« nel *capoverso dell'art.* 541 *Cod. pen.*, che è dalla legge represso
« con la pena dei *lavori forzati a vita*, *colla diminuzione di uno*
« *o di due gradi*, diminuzione che la Corte, avuto riguardo alle
« circostanze del fatto, intende fare di *un sol grado*; sicchè do-
« vrebbe fermarsi al *secondo grado dei lavori forzati*; dalla quale
« pena, dovendo ancora discendere di uno o di due gradi pel
« beneficio della preterintenzionalità, e, volendo per la natura
« del fatto discendere di *un solo grado*, deve fermarsi al *primo*
« *grado dei lavori forzati*. . . . .

« Attesochè, dovendo per le cose discorse la Corte applicare
« nella specie per la scusante della grave provocazione *la di-*
« *minuzione di pena stabilita nell' art.* 562, per la disposizione,
« del quale *la pena del primo grado dei lavori forzati*, della quale
« sopra si è parlato, *dovrebbe convertirsi in quella della relega-*
« *zione non maggiore di anni dieci o tramutarsi in quella del car-*
« *cere non minore di mesi sei*, e la Corte, avuto riguardo a tutte
« le circostanze obbiettive e subbiettive del fatto, *intende di at-*
« *tenersi alla pena della relegazione applicandola nel terzo grado*;

« Attesochè, dovendo in ultimo la Corte *da questa ultima*
« *pena discendere ancora di un grado* pel beneficio delle circo-

« stanze attenuanti, *deve fermarsi al secondo grado della pena* « *stessa, che intende applicare nel minimo ;*

« Per siffatte considerazioni. . . . . . la Corte condanna il « Grilli Giuseppe alla pena di *cinque anni di relegazione.* »

Or questo modo di ragionare della Corte, da qualunque punto di vista lo si esamini, è insostenibile.

Innanzi tutto, la Corte è in flagrante contraddizione con sè medesima. A che tante lezioni di correttezza profuse nella sentenza? A che tanto acerbi rimprocci fatti in nome del buon senso e del senso morale agli avversari della sua tesi là dove qualifica addirittura di enormezza *la confusione* agli effetti della scusa della grave provocazione *del ferimento seguito da morte, che ha cagionato il massimo danno nella negazione del domma fondamentale della vita umana, col ferimento portante semplice pericolo di vita ed impedimento per trenta giorni di valersi delle forze fisiche o mentali*? Non confonde forse essa medesima, negli effetti della grave provocazione, l'omicidio *punibile coi lavori forzati a vita* e un ferimento, che essa dichiara di voler punire *col primo grado de' lavori forzati* e che potrebbe anche a norma di legge essere punibile con un minimo di soli *sette anni di reclusione*?!?

Ma, dopo tutto, quali sono le conseguenze pratiche del sistema seguito dalla sentenza.

Eccole nella loro nudità:

L'omicidio e il ferimento, di cui nella prima parte dell'articolo 541, sono punibili con la pena originaria dei lavori forzati a vita, e tanto l'uno che l' altro reato, per la diminuzione derivante dalla circostanza della grave provocazione affermata dai giurati, diventano punibili con la pena del carcere non minore di sei mesi *estensibile* alla relegazione non maggiore di anni dieci, cioè al terzo grado della medesima. Dunque Grilli, colpevole di *ferimento*, è come se fosse stato ritenuto addirittura colpevole di *omicidio*, e fin qui se la identità di due quantità diverse fosse ammessa da qualche aritmetica nuova, le cose andrebbero pel loro verso. Ma il guaio vien subito dopo ed è

enorme. Infatti, il reato di ferimento ha in sè la possibilità di alcune diminuzioni di pena non consentite dalla legge per l'omicidio e, quando dal verdetto sia affermato il concorso di quelle circostanze che a tali diminuzioni dan luogo, le diminuzioni perentoriamente prescritte dalla legge debbono farsi ad ogni modo· Or, nella specie, il fatto di cui Grilli è stato ritenuto responsabile è modificato, in base al verdetto e ai sensi degli art. 541 seconda parte e 569, i quali producono la possibile diminuzione di quattro gradi, dal' terzo della relegazione che si vuol applicare invece del carcere, dei quali *due gradi* almeno devono obbligatoriamente essere computati. La pena del Grilli dovrebbe scendere a tre anni di carcere, se si voglia — come si deve — concedergli, secondo le più corrette norme per la graduazione *in discesa* delle pene, il beneficio di *almeno due gradi interi* di diminuzione. Che se poi si rifletta che, per le ammesse attenuanti la detta pena di tre anni di carcere deve essere, a norma dell'art. 684, diminuita di un altro grado, la pena stessa pel Grilli dovrebbe ridursi ad un anno di carcere. Dal terzo grado di relegazione, sottraendo infatti *due gradi interi* della stessa pena, si arriva a tre anni di carcere, che alla lor volta devono subire la diminuzione di *un altro grado* per le ammesse attenuanti.

La Corte invece, mentre dichiara — e in questo essa era nel suo pieno diritto — di volere concedere la diminuzione di soli tre gradi sui cinque possibili pel disposto degli art. 541 1ª e 2ª p., 569 e 684, — applica al Grilli la pena per *ogni verso illegale* di 5 *anni di relegazione*, che diciamo *per ogni verso illegale*, perchè, anche se si voglia partire dal massimo di dieci anni di relegazione, qualunque metodo si segua, si dovrà arrivare, con la diminuzione di *soli tre gradi*, a *tre anni di relegazione*.

Or, tralasciando di notare come, per la impuntatura presa di volere ad ogni costo e per tutti i versi agguagliare il ferimento seguito da morte all'omicidio, sia che si tratti della ipotesi più semplice prevista nella prima parte dell'art. 541 o che si tratti di quelle previste nella seconda parte del medesimo articolo e nel 569, si rinnega ogni più ovvio criterio di equità non

tenendo conto della differenza di due reati *nemmeno nella latitudine della pena applicabile*, chiaro apparisce la repugnanza del risultato, cui si arriva seguendo il metodo della Corte, il quale è quello di rendere affatto illusorii pel giudicabile i beneficî, che la Legge consente e il verdetto de' giurati assicura.

La Corte ha dunque altresì violato una regola, la quale per la giustizia dei criterii che la ispirarono non ammette contestazione e si formola con tutta evidenza nel modo seguente:

Quando, in concorso di una o più circostanze modificatrici di una data pena, capaci cioè di farla aumentare o diminuire, — nel salire o discendere per la scala penale, si ottengano risultati diversi, secondochè nel calcolo si segua un metodo piuttosto che un altro, — devesi sempre quel metodo applicare, che offre il risultato più favorevole al giudicabile.

Infatti, — prescindendo dalla questione di applicabilità degli art. 567 e 565 a preferenza del 562, — nella specie, per computare a favore del Grilli le diminuzioni di pena volute dagli art. 541 2ª p., 569 e 684 si presentavano due metodi, che differiscono in quanto, secondo uno di essi — quello seguito dalla Corte — la diminuzione si fa sulla pena originaria, prima di scendere all'applicazione dell' altra diminuzione prodotta dalla scusa della grave provocazione, — laddove, secondo l' altro sistema — che è il solo legittimo e che nella peggiore ipotesi avrebbe dovuto nella specie seguirsi — la diminuzione si fa, dopo che, dalla pena originaria dei lavori forzati a vita, si sia disceso a quella del carcere o della relegazione non maggiore di anni dieci.

Che cosa è derivato dall'essersi seguito dalla Corte il metodo erroneo?

Una cosa semplicissima. I cinque gradi di diminuzione possibile nella specie, dei quali tre sono obbligatorii, non producono alcuno effetto sensibile.

Infatti, *con la diminuzione di soli tre gradi*, ove anche si parta dal massimo di dieci anni di relegazione, *si arriva a tre anni*, mentre la Corte ne ha invece applicato cinque. Essa ha dichia-

rato di muovere dal terzo grado della relegazione e che, scendendo *ancora di un grado* pel beneficio delle *circostanze attenuanti*, si fermava *al secondo grado della stessa pena* ed ha soggiunto che *intendeva di applicarlo nel minimo*, — quasichè potesse, scendendo di un grado di sette anni, applicarne meno dei cinque, che ha *illegalmente* applicato seguendo un metodo erroneo.

III.

E qui ci rimarrebbe a dire qualche cosa relativamente allo stato attuale della giurisprudenza delle Corti regolatrici; ma il nostro lavoro assumerebbe proporzioni troppo vaste.

Ci limiteremo invece a ricordare che essa è stata sino agli ultimi tempi discorde; ma che da poco in quà nel campo stesso della medesima, la nostra tesi dell'applicabilità degli art. 567 e 565 al ferimento seguito da morte commesso nell'impeto dell'ira in seguito di grave provocazione, s'incammina verso il suo trionfo definitivo, anzi il suo trionfo doveva dirsi già assicurato dopo la decisione emanata dalla Corte di Cassazione di Roma nella fine del passato anno a SEZIONI UNITE.

IV.

Per tutte le cose disopra discorse possiamo dunque concludere chiedendo lo annullamento della Sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Roma, addì 13 Settembre, contro **Grilli Giuseppe** fu Antonio, di anni 22, portante la pena di cinque anni di relegazione. — pe' seguenti motivi.

1° Violazione e falsa applicazione degli art. 567 e 565 in confronto degli art. 561 e 562 del Codice penale. Doveva, per gli effetti della provocazione grave riconosciuta, applicarsi la diminuzione di pena prescritta dal combinato disposto degli articoli 541, 567 e 565 sopraindicati.

2° Violazione e falsa applicazione dei medesimi articoli e degli art. 669 e 684 in confronto dello art. 562 applicato. Ap-

plicandosi l'art. 562, la pena deve ad ogni modo essere diminuita di tre gradi almeno per la concausa, la preterintenzionalità e le circostanze attenuanti Or, anche partendosi dal massimo di dieci anni di relegazione applicabile per l'art. 562, con la diminuzione di *tre gradi* non si può mai fermarsi a cinque anni di relegazione, ma deve scendersi ad una pena minore.

Roma, 21 Gennaio 1888.

Avv. Filippo Lopez.